

IN BREVE n. 035-2020
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INTESA, COMPUTER E CONNESSIONI WEB A 1 EURO AL GIORNO PER GLI ALUNNI a cura di Ottaviano Nenti

<https://www.milanofinanza.it/news/intesa-computer-e-conneessioni-web-a-1-euro-al-giorno-per-gli-alunni-202009031547064634>

Se per gli universitari il budget di base coincide con tasse universitarie e affitti fuorisede, per gli alunni delle scuole di 1° e 2° grado si identifica invece nei costi di computer efficienti e connessioni efficaci.

Con un euro al giorno, il neonato **XMESTudiostation**, progetto lanciato da Intesa Sanpaolo il primo settembre, consente di iniziare il primo anno scolastico post lockdown con micro-prestiti da 500 a 1.500 euro a tasso 0%, utilizzabili per attrezzare al meglio la propria stazione scolastica a domicilio per i probabili periodi di e-learning.

Consente infatti di acquistare hardware, software e abbonamenti web per una formazione a distanza senza interruzioni di campo. Il credito è rimborsabile dai 12 ai 48 mesi con rate massime di 31 euro al mese, ovvero un euro al giorno, ed è aperto a tutte le famiglie con reddito Isee inferiore ai 40.000 euro.

STUDENTI IN QUARANTENA, CONGEDO E SMART WORKING PER I GENITORI: NOVITÀ NEL DL 3 SETTEMBRE 2020

Studenti in quarantena, congedo straordinario e smart working per i genitori: la novità è contenuta nel nuovo decreto legge approvato dal Governo il 3 settembre 2020.

Sono infatti previste misure in materia di smart working e congedi straordinari per i genitori di figli minori di quattordici anni nei casi di quarantena obbligatoria dei figli.

AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE ISTRUZIONE UNIVERSITARIA da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Le somme pagate per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea possono essere detratte dall'Irpef?

Risponde Paolo Calderone

Sì, il contributo versato per poter partecipare alla prova di selezione, eventualmente prevista dalla facoltà alla quale lo studente intende iscriversi, può essere portato in detrazione come spesa per istruzione universitaria.

Infatti, quando richiesto dall'ordinamento universitario, lo svolgimento della prova di preselezione costituisce un requisito obbligatorio per accedere a corsi di istruzione universitaria. La detrazione spetta nella misura del 19% e si ottiene indicando l'importo pagato nel modello 730 (righe da E8 a E10, codice 13) o nel modello Redditi Pf (righe da RP8 a RP13, codice 13).

BONUS PRIMA CASA E SOSPENSIONE ADEMPIMENTI FINO AL 2021:

CHIARIMENTI AdE a cura di Rosy D'Elia

<https://www.informazionefiscale.it/bonus-prima-casa-sospensione-adempimenti-2021-vendita>

Bonus prima casa, anche la vendita rientra nella sospensione degli adempimenti fino al 2021: a ribadire le novità introdotte dal Decreto Liquidità e a chiarire che si applica anche all'obbligo di alienazione del primo immobile entro un anno dal nuovo acquisto è l'Agenzia delle Entrate.

I dettagli nella risposta all'interpello numero 310 del 4 settembre 2020.

**ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risposta interpello n.310 del 4.09.2020
(documento 211)**

INPS - COVID-19: CONGEDO STRAORDINARIO PER DIPENDENTI E

ISCRITTI A GESTIONE SEPARATA da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 99 del 3 settembre 2020, ha fornito indicazioni in ordine alla fruizione del c.d. "congedo COVID-19" in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

In particolare, fermo restando che la Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha esteso al 31 agosto 2020 il periodo di fruizione, il congedo deve essere fruito in modalità alternata tra i genitori lavoratori conviventi, per un periodo massimo (individuale e di coppia) di **30 giorni**, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.

La circolare, inoltre, precisa la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria.

Il congedo COVID-19 in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che il congedo COVID-19 orario è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, di congedo COVID-19 giornaliero da parte dell'altro genitore.

Sono invece compatibili due richieste di congedo COVID-19 in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all'interno della stessa giornata non si sovrappongano.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione "COVID-19".

Nella domanda di congedo COVID-19 ad ore pertanto il genitore dichiara: il numero di giornate di congedo COVID-19 da fruire in modalità oraria; il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo COVID-19 sono fruito in modalità oraria.

Il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 dovrà essere contenuto all'interno di un mese solare. Tale periodo dovrà essere ricompreso all'interno dell'intervallo temporale che intercorre dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020.

Pertanto, nel caso in cui il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 sia a cavallo tra il mese di luglio 2020 ed il mese di agosto 2020, dovranno essere presentate due domande.

La circolare precisa inoltre che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020, le modalità di fruizione di detto congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché le relative indennità, sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Pertanto, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 all'INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, anche riguardo al termine del periodo di fruizione.

A questi lavoratori spetta per la durata del congedo un'indennità economica pari al 50% della retribuzione e la copertura figurativa (piena) ai fini pensionistici. Il periodo, peraltro, è utile ai fini della determinazione del **TFR** o del TFS.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.99 del 3.09.2020 (documento 212)

TFR NEL PUBBLICO IMPIEGO da PensioniOggi

(<https://www.pensionioggi.it/dizionario/il-tfr>)

Significative differenze permangono rispetto al pubblico impiego che ancora ad oggi distingue tra TFR e TFS a seconda del comparto e della data di assunzione del lavoratore. In particolare hanno diritto al Tfr:

- a) i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 ad eccezione, comunque, del personale non contrattualizzato;
- b) i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000;
- c) i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che aderiscono a un fondo di previdenza complementare ad eccezione, comunque, del personale non contrattualizzato.

Tutti gli altri lavoratori pubblici hanno invece diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) che mantiene regole di calcolo completamente diverse rispetto al TFR. Nel pubblico impiego, inoltre, sia il TFR che il TFS viene pagato con un ritardo di alcuni mesi o anni dal momento della cessazione dell'impiego ed in forma rateale e non è prevista, di regola, la possibilità di chiedere un anticipo della somma maturata come avviene, invece, nel settore privato.

Il TFR nel pubblico impiego inoltre può essere destinato solo a forme di previdenza complementari negoziali per le quali, cioè, sia stato istituito *uno specifico fondo di previdenza dalla contrattazione* collettiva per il comparto in questione (es. *fondo Perseo* per le amministrazioni pubbliche e Sanità o *Fondo Espero* per il comparto scuola). Dunque con un perimetro di scelta molto più ristretto rispetto ai privati che possono portare il TFR ovunque senza contare che l'adesione, inoltre, non può mai avvenire in forma tacita come accade per i lavoratori del settore privato.

IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il Tfr è una particolare indennità, regolata dall'articolo 2120 del Codice Civile, che viene corrisposta in favore del prestatore alla cessazione dal servizio; la somma spetta a tutti i lavoratori subordinati per qualsiasi causa che abbia dato luogo alla risoluzione del rapporto (es. licenziamento, dimissioni, pensionamento). Sono assoggettati alla disciplina del TFR tutti i lavoratori del settore privato, e lavoratori del settore pubblico, limitatamente, questi ultimi a coloro che sono stati assunti dopo la data del 31/12/2000 ad eccezione, comunque, del personale non contrattualizzato (magistrati, forze dell'ordine, professori universitari). Non è

previsto un trattamento di fine rapporto per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e, naturalmente, per i rapporti di lavoro autonomo. Il TFR è, in sostanza, di una **retribuzione differita**, prevista solo nel nostro paese, da incassare alla fine del rapporto e che resta, nel frattempo, nella disponibilità del datore di lavoro e che, dunque, ottiene una sorta di prestito dal lavoratore da restituire alla conclusione del rapporto di lavoro.

Ammontare Tfr

Il lavoratore ha diritto ad un ammontare calcolato sommando una quota pari allo stipendio annuo diviso 13,5 (quindi il 7,41% della retribuzione annua) e proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno alla quale va aggiunta a montante la rivalutazione dell'importo accantonato l'anno precedente. L'accantonamento è pari al 6,91% della retribuzione annua. Questa somma viene annualmente rivalutata in base al 75% dell'indice dei prezzi al consumo aumentato di una quota fissa pari all' 1,5% annuo.

ANTICIPO TFR/TFS PUBBLICO IMPIEGO AL VIA

Leggi in pensionioggi

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/anticipo-del-tfs-ecco-l-accordo-quadro-che-regola-le-condizioni-economiche-56456456>

In Gazzetta Ufficiale l'Accordo Quadro tra Governo e ABI che regola le condizioni economiche per l'anticipo del TFS/TFR ai dipendenti pubblici (**GU Serie Generale n.221 del 05-09-2020 pag.20**). L'Accordo definisce i termini e le modalità di adesione da parte delle banche all'iniziativa, le modalità di adeguamento del contratto in relazione all'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi nonché le modalità di determinazione del tasso di interesse da corrispondere sull'Anticipo TFS/TFR.

L'Inps potrà concedere fino a un massimo di 45 mila euro di anticipo sul TFS/TFR maturato spettante al lavoratore al momento del pensionamento. L'anticipo potrà essere ottenuto su richiesta dell'interessato che dovrà presentare domanda all'ente erogatore (di regola l'INPS).

L'Ente Erogatore nei successivi 90 giorni rilascerà, in presenza dei requisiti richiesti, la certificazione con l'indicazione dell'ammontare complessivo della prestazione spettante. Alla domanda dovrà allegare i seguenti documenti: a) certificazione all'anticipo TFS/TFR; b) proposta di contratto di anticipo debitamente sottoscritta; c) la dichiarazione sullo stato di famiglia.

Concluso il contratto e comunicato il conto corrente su cui accreditare la somma l'Istituto di credito avviserà l'Ente Erogatore il quale avrà 30 giorni per rendere indisponibile la somma richiesta a titolo di anticipo di TFS/TFR.

L'operazione di finanziamento del TFS/TFR non è gratuita: il finanziamento è gravato da un tasso di interesse annuo fisso in misura pari al rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento con una maggiorazione dello 0,4%.

E' previsto, infine, un meccanismo di restituzione degli interessi non dovuti in presenza di una revisione al ribasso della durata del prestito determinata da una riduzione della speranza di vita rispetto a quella certificata dall'Ente erogatore al momento della domanda.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE

da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Se le spese sportive superano la quota massima concessa per la detrazione, si può inserire due volte lo stesso codice in quanto riferito a due figli?

Risponde Paolo Calderone

La detrazione del 19% delle spese per le attività sportive praticate dai ragazzi si calcola su un importo massimo di 210 euro per ciascun ragazzo e va richiesta indicando il codice "16" nei righi

da E8 a E10 del modello 730 o da RP8 a RP13 del modello Redditi Pf.

Se la spesa riguarda più di un ragazzo, bisogna compilare più righe, riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

Si ricorda, infine, che la detrazione spetta per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni.

GOVERNO - COVID-19: DPCM CON LE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SUL TERRITORIO NAZIONALE

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020, [il D.P.C.M. 7 settembre 2020](#), recante ulteriori disposizioni attuative del [decreto-legge 25 marzo 2020, n.19](#), recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del [decreto-legge 16 maggio 2020, n.33](#), recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[Tutte le disposizioni emanate per l'emergenza Coronavirus](#)

← CTRL + clic

GOVERNO - COVID-19: SMART-WORKING E CONGEDI AI LAVORATORI IN CASO DI QUARANTENA DEI FIGLI

fonte: Gazzetta Ufficiale
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 dell'8 settembre 2020, [il Decreto Legge n. 111 dell'8 settembre 2020](#) con disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Decreto entra in vigore il 9 settembre 2020.

In particolare all'articolo 5:

Art. 5 – Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici

1. Un genitore lavoratore dipendente puo' svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 e' riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
5. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
7. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.
8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
9. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PEC OBBLIGATORIA - GLI ORDINI DEVONO VERIFICARE IL RISPETTO DELL'OBBLIGO

Si legge su Sole 24 ore di martedì 8 settembre 2020 che per i professionisti iscritti agli Albi la verifica della presenza del domicilio digitale (tra cui rientra la pec) è affidata agli Ordini territoriali di appartenenza ma a differenza di quanto previsto per le imprese che hanno tempo sino al 1° ottobre, nel caso dei professionisti l'articolo 37, comma 1, lettera e) del Dl 76 non si pone una data entro la quale effettuare questa comunicazione. Riconosce solo 30 giorni per adempiere una volta che il professionista abbia ricevuto la diffida ad adempiere da parte del proprio Ordine, rischio la sospensione dall'Albo fino alla avvenuta comunicazione.

Art. 37 - Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti

1. Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel CAD, all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: "7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato

previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.";

Ma quanti medici, giornalisti e pubblicisti oltre i 75, 80 anni che pur non esercitando più la professione rimangono ancora iscritti al proprio Ordine quale segno di appartenenza ad una categoria cui hanno dedicato tutta la loro vita professionale, ma non hanno il computer, oggetto «oscuro e misterioso» per loro? Orbene saranno costretti a cancellarsi ...

La Federspev (Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove - presidente Michele Poerio) ha fatto presente agli Organi del Governo (al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo di Camera e Senato, ai Ministri del Lavoro, dell'Interno, di Grazia e Giustizia, della Salute, dell'Economia e della Pubblica Amministrazione, ai Presidenti di Camere e Senato) il problema e chiede una norma transitoria di deroga per questi professionisti:

... questa Federazione, che rappresenta i sanitari pensionati in particolare medici, segnala il grave disagio (come già segnalato anche dal Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri) che apporterà loro l'articolo 37, co. 1, lettera e), del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, nel ribadire l'obbligo per i professionisti del possesso del domicilio digitale.

Infatti molti medici seppur non esercitando più la professione rimangono ancora iscritti all'Ordine professionale per segno di appartenenza ad una categoria professionale cui hanno dedicato tutta la loro vita lavorativa.

Moltissimi infatti saranno costretti a cancellarsi dall'Ordine per l'impossibilità di acquisire e gestire la pec non avendo neppure un computer né sapendo ovviamente gestirlo.

Si chiede pertanto l'introduzione di una norma transitoria che escluda da tale obbligo gli ultrasessantacinquenni che privi di partita Iva non esercitano più la professione pur rimanendo iscritti all'Ordine professionale.

Si prega pertanto di intervenire affinché, in sede di conversione del citato decreto, venga affrontato e risolto il problema.

I politici ascolteranno e affronteranno il problema? Oppure saranno sordi alla richiesta che viene imposta non in prima persona, ma interponendo l'Ordine professionale, modalità sulla cui legittimità sorgono molti dubbi?

Per inciso proprio in questa emergenza Covid quanti di questi medici in pensione hanno ripreso in mano il fonendo e sono stati il perno nelle corsie oberate da una valanga di ricoveri? Se cancellati dall'Ordine non avrebbero potuto tappare i molti buchi cruciali!!!

AGENZIA DELLE ENTRATE - CESSIONE CREDITO PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Nel corso del 2019 ho sostenuto spese di ristrutturazione. Nel modello 730/2020 ho inserito, come previsto dalla norma, la prima delle 10 rate previste. Posso, analogamente a quanto previsto in tema di detrazione 110%, cedere alla mia banca le rate residue?

Risponde Paolo Calderone

La risposta è negativa. La possibilità di cedere il credito, introdotta dal “Decreto Rilancio”, precisamente con l'[articolo 121 del decreto legge n. 34/2020](#), riguarda le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo.

CAMICI CADUTI, 55MILA EURO A FAMIGLIA. C'È TEMPO UN MESE

da Enpam Previdenza n. 32 del 9 settembre 2020 a cura di Antioco Fois

Un sussidio di 15mila euro per ogni familiare degli operatori sanitari caduti nella lotta al Covid 19, per un massimo di 55mila euro a nucleo. Per presentare le domande ci sarà tempo fino alla scadenza dello stato di emergenza, quindi – salvo ulteriori proroghe – entro il 15 ottobre.

È l'ordinanza 693 del capo del Dipartimento della protezione civile, pienamente operativa dopo il passaggio in Gazzetta ufficiale, a stabilire cifre e criteri di assegnazione delle risorse raccolte con l'iniziativa “Sempre con voi”, messa in moto dalla famiglia Della Valle con una cifra iniziale di 5 milioni di euro, che nei mesi ha superato il tetto degli 11 milioni di donazioni.

CHI PUÒ FARE DOMANDA

Il sussidio (che non concorre alla formazione del reddito) è riservato ai familiari “degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari” morti dopo aver contratto il virus mentre prestavano servizio per arginare la pandemia.

Possono presentare domanda il coniuge superstite o il convivente di fatto del medico che ha perso la vita; i figli fino al 18esimo anno di età, fino al 21esimo se studenti di scuola media superiore o professionale, fino al 26esimo se studenti universitari o i maggiorenni inabili. Possono richiedere il sussidio anche i genitori naturali o adottivi, fratelli e sorelle se a carico o conviventi del camice bianco caduto.

15 MILA EURO A FAMILIARE

La misura adottata sarà di 15mila euro per ogni familiare, per un massimo di 55mila euro. Nel caso il nucleo sia costituito da un solo familiare superstite la cifra erogabile sarà di 25mila euro.

Ulteriori 5mila euro sono previsti per il risarcimento delle spese mediche e assistenziali documentate – se non rimborsate dalle assicurazioni – nei casi dei medici ricoverati prima del decesso.

COME E FINO A QUANDO

La domanda – salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza – va presentata entro il 15 ottobre, attraverso il [modulo](#) riportato sul sito www.protezionecivile.gov.it, che potrà essere inviato tramite raccomandata A/R o via pec, all'indirizzo protezionecivile@pec.governo.it.

DAL SITO DI FRANCO ABRUZZO

9.9.2020-PEC OBBLIGATORIA - GLI ORDINI DEVONO VERIFICARE IL RISPETTO DELL'OBBLIGO. (Milano non fa pagare agli iscritti un euro, Roma/CNOG chiede euro 4,50 per tre anni)

TESTO IN <https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=27670>

L'Ordine lombardo non fa spendere un euro ai suoi iscritti: leggi in <https://www.odg.mi.it/pec-posta-elettronica-certificata-gratuita/>

27.6.2016 - PEC, convenzione per i giornalisti promossa dal Cnog. Il prezzo concordato è di euro 4,50 per la durata di tre anni (1,50 per anno) oltre Iva. - TESTO IN <https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=21112>

Perché il NO: non è la spesa, bensì molti pensionati che non esercitano più la professione, ma vogliono rimanere iscritti al proprio Ordine per senso di appartenenza ad una categoria per la quale hanno lavorato tutta una vita, non hanno neppure il computer pronti però nelle emergenze a intervenire come è stato nella pandemia Covid, quando rispettosi del giuramento di Ippocrate si sono buttati in prima linea per affrontare la pandemia da coronavirus.

INPS - COVID-19: RIPRESA DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI da DplMo

L'INPS, con il messaggio numero 3274 del 9 settembre 2020, fornisce le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell'importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, qualora intendano effettuare il pagamento in modalità rateale, la prima delle quali da versare entro il 16 settembre 2020. Le ulteriori rate dovranno essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.3274 del 9.09.2020 (documento 213)

COVID-19, VERSO UN NUOVO RINVIO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI a cura di Giuseppe Cordasco

Possono tirare un sospiro di sollievo medici e odontoiatri che il prossimo 30 settembre avrebbero dovuto riprendere il pagamento dei contributi previdenziali sospesi per l'emergenza Covid-19.

L'Enpam valuta infatti un rinvio ulteriore delle scadenze per i versamenti. Il tema sarà affrontato dal consiglio di amministrazione dell'Ente, fissato per il 17 settembre. La decisione dovrà comunque ottenere il via libera dei ministeri vigilanti.

“Se è vero che la legge impone a tutti il pagamento dei contributi per non ritrovarsi con buchi contributivi e con la perdita di anni di anzianità necessari per andare in pensione, il nostro Ente – ha affermato il presidente dell'Enpam, Alberto Oliveti – sta facendo comunque tutto ciò che le norme consentono per andare incontro alle esigenze dei tanti iscritti ancora alle prese con le difficoltà della crisi economica post Covid-19. In questo senso, riteniamo che un ulteriore rinvio delle scadenze possa essere il modo migliore affinché il versamento dei contributi slitti verso un periodo in cui le difficoltà finanziarie possano essersi, almeno in parte, attenuate”.

Al provvedimento saranno interessati coloro che devono versare la Quota A di quest'anno, ma anche quei camici bianchi che devono ancora saldare le ultime due rate della Quota B dell'anno scorso.

Dunque, nessun timore da parte di quegli iscritti che nei prossimi giorni non dovessero trovare online i bollettini Mav della Quota A. Per evitare confusione, infatti, l'Enpam a tempo debito metterà a disposizione i nuovi bollettini direttamente con le nuove scadenze che saranno fissate nel prossimo Cda.

Ancora più tranquilla poi la situazione di chi ha optato per la domiciliazione bancaria dei versamenti.

Agli iscritti che lo hanno attivato non verrà prelevato neanche un euro dal conto fino a quando non saranno stati decisi i nuovi termini. Chi infatti sceglie l'addebito diretto dei contributi ha sempre la garanzia che i soldi verranno prelevati nell'ultimo giorno utile, beneficiando appieno dei rinvii delle scadenze.

Appena disponibili, gli ulteriori dettagli sul rinvio dei contributi verranno pubblicati sul sito internet della Fondazione www.enpam.it.

NB - L'argomento su un possibile rinvio del pagamento dei contributi previdenziali Enpam dovrebbe essere affrontato nel prossimo Consiglio del 17 settembre e l'eventuale decisione di rinvio sottoposta con urgenza al vaglio dei Ministeri vigilanti.

DL SEMPLIFICAZIONI, RISCHIO SANZIONI PER CHI NON HA LA PEC.

ECCO QUALI da DoctorNews di venerdì 11 settembre 2020 a cura di Mauro Miserendino

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/dl-semplificazioni-rischio-sanzioni-per-chi-non-ha-la-pec-ecco-quali/?xrtid=CPVCLSSXXPRRPRCSTVPVYL>

E ora, dopo aver resistito a pensionamento e tempo che passa, migliaia di medici potrebbero decidere di cancellarsi dall'Albo. La legge sulle semplificazioni, in arrivo, impone all'Ordine di sospenderli se non hanno la posta elettronica certificata. Prima arriva la diffida, minacciosa, poi la punizione per chi non si mette in regola. Per molti però il computer è oggetto misterioso, ed adeguarsi diventa assurdo. La Federspev (Federazione nazionale sanitari pensionati e vedove) ha scritto al premier **Giuseppe Conte**, ai Presidenti e Capigruppo di Camera e Senato, ai Ministri di Lavoro, Interno, Giustizia, Salute, Economia e Funzione pubblica. Il presidente **Michele Poerio**, ricorda come il grave disagio dei medici pensionati sia già stato segnalato anche dal presidente Fnomceo **Filippo Anelli**, e chiede l'introduzione "in corsa" di una norma transitoria che escluda dall'obbligo gli over 75 privi di partita Iva che non esercitano più la professione pur rimanendo iscritti all'Ordine professionale. Il tempo però stringe.

Antefatto - Da luglio è operativa la sospensione dall'Albo dei professionisti che non si fossero ancora dotati di una casella di posta elettronica certificata (Pec). Questo in relazione al decreto semplificazioni numero 76 che sta per essere in questi giorni definitivamente convertito in legge alla Camera, ed è "blindato". Secondo l'articolo 37 il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale va diffidato dall'Ordine di appartenenza ad adempiere entro 30 giorni, e se non ottempera è sospeso dall'Albo finché non comunica la sua casella Pec. L'indirizzo di Posta elettronica certificata da comunicare è quello registrato all'Anagrafe nazionale della popolazione residente a disposizione della Pubblica amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi (Registro Ini-Pec). Alcuni ordini in questi anni hanno messo a disposizione degli iscritti delle caselle di posta elettronica, a pagamento (la maggioranza) o meno (ad esempio, Milano). Anche per le imprese iscritte al registro, Società tra Professionisti incluse, vige l'obbligo di comunicare la Pec all'Ordine e nel loro caso, per inadempienze, c'è una sanzione pecuniaria fino a 2.064 euro.

La posizione Fnomceo - La norma ha una sua "durezza" nei confronti degli ordini, che sono tenuti a comunicare alle Pubbliche amministrazioni l'elenco dei domicili digitali degli iscritti ed il loro aggiornamento e ove non lo facessero possono essere commissariati, nel caso dei medici e odontoiatri dal Ministero della Salute. Il presidente della Fnomceo Anelli ha sottolineato già a luglio al premier alcuni aspetti di possibile incostituzionalità. In particolare, un governo non può decidere per decreto, "innovando", la sanzione che l'ordine deve comminare, imponendone -tra l'altro- una pesantissima, che sospende il lavoro dell'iscritto, in barba al principio secondo cui la sanzione dovrebbe essere graduale. Gli ordini stanno intanto procedendo alle verifiche sui domicili digitali degli iscritti. Pensionati inclusi, in ogni provincia.

La posizione Federspev - «A differenza delle imprese che hanno tempo sino al 1° ottobre per mettersi in regola, nel caso dei professionisti il decreto semplificazioni non fissa una data entro la quale il professionista deve effettuare la comunicazione ma gli riconosce solo 30 giorni per adeguarsi», riflette **Marco Perelli Ercolini**, vicepresidente Federspev. «Ma quanti medici,

giornalisti e pubblicisti oltre i 75, 80 anni - pur non esercitando più la professione - restano iscritti all'Ordine per senso di appartenenza, e non hanno il computer, oggetto misterioso per loro? Questi medici saranno costretti a cancellarsi, anche se siamo un po' tutti dimenticando come i medici pensionati siano stati i primi nei mesi scorsi, sempre per senso di appartenenza, a buttarsi in prima linea per affrontare la pandemia da coronavirus, lamentando perdite altissime».